

GIUSEPPE SERGI

## INTERFERENZE FRA CITTÀ E CAMPAGNA NEI CAPITOLARI

I capitolari sono testi normativi particolari e duttili, con i quali i re franchi intervengono sui loro domini, risolvendo in essi tutta la loro attività legislativa e facendone, anche, veicolo per delibere assunte in sinodi ecclesiastiche e per decisioni isolate di permanente validità.

Diversi dalle leggi nazionali e dagli editti longobardi, che costituiscono corpi normativi adatti alla copertura di ogni tema, i capitolari sono – secondo l'efficace definizione di François-Louis Ganshof – monumenti della pratica<sup>1</sup>. Tuttavia, a differenza dei normali diplomi, recuperano una parziale ambizione di sistematicità attraverso il richiamo alla stratificazione legislativa: sia precedenti capitolari, sia collezioni canonistiche sia – in Italia – editti longobardi. Si costruiva, in questo modo, una sorta di complementarità con le leggi codificate; inoltre un archivio in cui erano conservati i capitolari già emanati agevolava questa procedura per la normativa specificamente franca. Secondo Francesco Manacorda nel regno italico erano «cappellani longobardi» ad agire come estensori materiali dei capitolari di Pipino, conferendo agli atti «senso di continuità di una tradizione di governo»<sup>2</sup>; dopo la morte di Pipino e dopo l'810 entrarono in azione compilatori che mettevano materiale legislativo a disposizione di Carlo Magno e soprattutto, poi, del legislatore più attivo, cioè Lotario I.

Lavorando su questi precedenti la cancelleria agisce dunque di «collazione, somma, eliminazione delle contraddizioni»<sup>3</sup>, con la

1. F. L. GANSHOF, *Recherches sur les capitulaires*, Sirey, 1958, pp. 22-29.

2. F. MANACORDA, *Ricerche sugli inizi della dominazione dei carolingi in Italia*, Roma, 1968 (Studi storici, 71-72), pp. 32, 55.

3. C. AZZARA, *I capitolari dei Carolingi*, in *I capitolari italici. Storia e diritto della domina-*

consapevolezza che la « lex » deve prevalere rispetto alla « consuetudo »: ma quest'ultima può essere considerata alla stregua di legge se per lungo tempo non è stata in conflitto con la *publica utilitas*. Claudio Azzara ha giustamente ripreso da Ganshof l'insistenza sul carattere di « raccolta » del *Capitulare Papiense* e del *Capitulare Italicum*, supponendone un'originale funzione « di scuola » espansa tuttavia, « ben presto », all'uso pratico, fino al costituirsi di « un unico corpus di leggi di tradizione longobardo-franca »<sup>4</sup>: il massimo, cioè, della complementarità che ho prima sottolineata. Al tempo stesso François Bougard ha sottratto la ricezione italica delle leggi caroline a una tradizionale ipotesi di eccezionalità rispetto al panorama europeo, rassicurandoci in parallelo sugli alti livelli di conservazione dei capitolari effettivamente scritti<sup>5</sup>: grazie al lavoro di raccolta e di ripresa condotto dalle cancellerie, la loro dispersione sarebbe stata davvero molto bassa.

Qui, anche per tenere aperto il dialogo con le ricerche appena menzionate, è necessaria una precisazione terminologica e concettuale. Per « personalità del diritto » si intende, nella dottrina, l'abbandono dell'esclusiva efficacia delle leggi di stirpe, a favore dell'applicazione ai singoli sudditi della legislazione di valore generale costruita dai re carolingi<sup>6</sup>. In tempi relativamente recenti – e tenendo conto appunto della già ricordata complementarità fra capitolari e leggi di stirpe – ci si è orientati verso l'idea che la norma così composta non si applichi alla persona per la sua qualificazione nazionale, bensì per la sua collocazione o anche solo per la sua provenienza geografica<sup>7</sup>. Il suddito di un singolo regno è cioè

*zione carolingia in Italia*, a cura di C. AZZARA, P. MORO, Roma, 1998, p. 36 sg.; G. GANDINO, G. SERGI, *Percezione e valutazione del nuovo e dell'antico, della continuità e del rinnovamento in età carolingia*, in corso di stampa in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medioevo e Archivio muratoriano*.

4. AZZARA, *I capitolari* cit., p. 37 sg.; cfr. ora ID., *La produzione normativa, prima e dopo il 774*, in 774. *Ipotesi su una transizione*, a cura di S. GASPARRI, Turnhout, 2008, pp. 353-364.

5. F. BOUGARD, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII<sup>e</sup> siècle au début du XI<sup>e</sup> siècle*, Roma, 1995, p. 21 sg.

6. AZZARA, *I capitolari* cit., p. 33.

7. S. GASPARRI, *Prima delle nazioni. Popoli, etnie e regni fra antichità e medioevo*, Roma, 1997, p. 165 sgg.

giudicato sulla base della legge vigente nel suo regno, anche quando ne sia provvisoriamente lontano.

Tuttavia, in alcune delle riflessioni che saranno necessarie per un tema sociale e territoriale come il rapporto fra città e campagna, sarà utile una distinzione diversa, chiarita nella Settimana spoletina del 2002, quella dedicata allo *Spazio*: mi riferisco alla contrapposizione fra la dimensione personale e la dimensione territoriale del potere esercitato. In questo orientamento la personalità dell'esercizio del potere risulta consistere nella « consapevolezza limitata del potente, che poteva essere in grado di sapere quali persone e quali gruppi gli dovevano obbedienza, mentre non era in grado di precisare su quale territorio ed entro quali confini la sua autorità era riconosciuta »<sup>8</sup>. Una condizione tipica di un primo medioevo mobilissimo, che in quasi tutta l'Europa lascia il posto a una più ordinata concezione territoriale proprio con l'acquisita stabilità, in tempi e luoghi diversi, della dominazione franca.

Per il nostro tema si rivela preziosa la compresenza, nei capitolari, dell'occasionalità mirata degli interventi e della parallela ambizione di sistematicità. Gli scopi volta per volta precisi dell'atto legiferante garantiscono una certa concretezza delle attestazioni insediative, che hanno minori rischi di essere semplici citazioni tratte da contenitori culturali senza tempo. D'altra parte la volontà di conferire valore generale alle decisioni sottrae le attestazioni a un'utilità limitata alle pratiche della storia locale.

Un'altra anticipazione di metodo è di carattere diverso, ed è più legata al tema specifico e all'analisi attenta dei testi. Non si riscontrano, nei passi schedati, differenze di rilievo legate alla periodizzazione: ciò induce a una scansione tematica che prevalga su quella cronologica. Due secoli, l'VIII e il IX, si impongono con una loro relativa omogeneità interna: pur in contesti fluidi e variabili, sono portatori di concezioni caratteristiche – ben distinguibili dal prima e dal dopo – dello spazio, dell'insediamento, delle ripartizioni politiche interne ai regni franchi. Due secoli, dunque, che coincidono con la pratica d'uso di una fonte: non è un caso

8. G. SERGI, *La territorialità e l'assetto giurisdizionale e amministrativo dello spazio*, in *Uomo e spazio nell'alto medioevo*, Spoleto, 2003 (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, L), pp. 479-504.

che il ricorso ai capitolari, definiti da Bougard come mezzi di governo, si spenga proprio nel passaggio fra i secoli IX e X <sup>9</sup>.

Constatiamo, in apertura dell'analisi, che nei capitolari le esplicite endiadi che si riferiscano contemporaneamente alla città e alla campagna sono rare: troviamo « in pago vel civitate » <sup>10</sup> nell'803 e, nella nota *Divisio regnorum* dell'806, sia « pagi cum suis civitatibus » sia « civitates cum suburbanis set territoriis suis atque comitatibus » <sup>11</sup>. Le attestazioni paragonabili a queste, che potremmo definire endiadi concettuali, non sono molte di più: mi riferisco a frasi come « comites (...) reddant rationem de eorum pagensibus », dell'829 <sup>12</sup>; o alla disposizione dell'864, in cui il conte deve inviare un suo « missus » nelle terre in cui possiede case, perché vi eserciti il bagno <sup>13</sup>.

L'*Edictum Pistense* – quello appena ricordato – contiene un passo che contempla città e campagna sulla base del carattere degli agglomerati umani: alle misure, stabilite dall'editto, devono provvedere conti, ministri e fedeli « in civitatibus et in vicis et in villis » <sup>14</sup>. Qui la contiguità delle tre definizioni garantisce sulla lucidità con cui si vogliono distinguere tre tipi di insediamento. La stessa chiarezza si trova nel patto di Ludovico il Pio con papa Pasquale II dell'817 <sup>15</sup>. Facilitata in parte dall'importanza della sede romana, per cui si fa riferimento a « civitatem Romanam cum ducatu suo atque suburbanis atque viculis omnibus et territoriis eius montanis ac maritimis, littoribus ac portibus » e tuttavia mantenuta, quella chiarezza, anche quando l'obiettivo si sposta su « cunctis civitatibus, castellis, oppidis ac viculis in Tusciae partibus » e, dopo aver prodotto un elenco di centri consistenti, di questi si vogliono ricordare anche i territori circostanti, così come si fa anche per la Campania: « cum omnibus finibus ac territoriis ad supra-

9. BOUGARD, *La justice* cit., pp. 17-54.

10. M.G.H., *Leges*, II, *Capitularia regum Francorum*, I, Hannover, 1883, p. 114, doc. 39.

11. Ibid., p. 127 sgg., doc. 45.

12. M.G.H., *Leges*, II, *Capitularia regum Francorum*, II, 1, Hannover, 1897, p. 16, doc. 192.

13. M.G.H., *Leges*, II, *Capitularia regum Francorum*, II, 2, Hannover, 1897, p. 313, doc. 273.

14. Ibid., p. 314, doc. 273.

15. *Capitularia* cit., I, p. 353 sg., doc. 172.

scriptas civitates pertinentibus ». L'elenco di insediamenti con cui è caratterizzato l'esarcato di Ravenna contiene una classificazione chiara, con « urbes », « civitates », « oppida », « castella ». In altra parte del medesimo capitolare la volontà di completezza segue la logica dell'ordine di grandezza, rispettato con rigore: « provinciae, urbes, civitates, oppida, castra, viculi, insulae, territoria atque patrimonium ».

Le dimensioni dei centri abitati sono considerate molto importanti negli ambienti più colti, che riescono ad avere una visione d'insieme dell'Europa carolingia. È ritenuto normale che la rilevanza demografica sia decisiva per istituire una sede diocesana. Uscendo dalle nostre fonti, non possiamo non ricordare una lettera di papa Zaccaria a Bonifacio, del 742<sup>16</sup>. Nel rispondere alla richiesta di collocare nuovi vescovi a Würzburg, Büraburg ed Erfurt, il papa accede al desiderio del grande missionario ma dichiara di fare un'eccezione: perché normalmente non si inviano vescovi « in villulas vel in modicas civitates » al fine di non sminuire il nome stesso di « episcopus ». Quei tre insediamenti orientali, evidentemente considerati non idonei a essere centri diocesani, erano stati definiti nella richiesta di Bonifacio – che non intendeva nascondere la consistenza reale – rispettivamente « castellum », « oppidum » e, in modo più circostanziato, « olim urbs paganorum rusticorum ».

Ma nei capitolari la terminologia cancelleresca non è sempre scrupolosa nei *distinguo*. I singoli termini raggiungono con fatica una loro pregnanza, e soprattutto fuori d'Italia la polisemia di alcuni vocaboli rende difficile il disegno di una geografia terminologica dai contorni netti: basti pensare a *villa*, che non solo può indicare ora un villaggio ora una *curtis*, ma talora può riferirsi a un centro urbano consistente. Sono villaggi ma probabilmente anche città le « villae » in cui Childeberto I, nei decenni centrali del secolo VI, vede con preoccupazione aggirarsi donne vagabonde<sup>17</sup>. E così nell'856 Carlo il Calvo definisce « villa » la città di Colo-

16. *Sancti Bonifatii et Lulli epistolae*, a cura di E. DÜMMLER, in *M.G.H., Epistolae*, III, *Epistolae Merovingici et Karolini Aevi*, I, Berlin, 1892, p. 299, doc. 50.

17. « Bansatrices per villas ambulare »: *Capitularia* cit., I, p. 3, doc. 2.

nia<sup>18</sup> e, tre anni dopo, la città di Brienne, in un passo in cui invece Bajeux ha l'appellativo di « civitas »<sup>19</sup>.

D'altra parte le « villae indominicatae » e quelle dei monasteri ricordate dall'*Edictum Pistense* sono sicuramente centri curtensi<sup>20</sup>. A complicare il quadro, quando il medesimo testo cita « villae destructae atque confusae », non è escluso intenda comprendere anche insediamenti cittadini, in un'accezione demografica e non rigorosamente istituzionale<sup>21</sup>.

*Villa* sembra prestarsi, negli anni di Ludovico il Pio, a indicare opportunamente centri abitati di recente fondazione<sup>22</sup>, collocandosi così, in una gamma semantica che valorizzi la tradizione, all'opposto di *urbs*, che ovviamente è prevalentemente Roma<sup>23</sup>. Tuttavia in anni successivi si trova la menzione di « urbes » non solo in elenchi generici come quelli sopra ricordati, ma anche applicata ad altre specifiche città: Soissons nell'853<sup>24</sup> e Arles nell'890<sup>25</sup> accomunate forse da una robusta vocazione come capitali dell'amministrazione civile: ma è davvero solo un'ipotesi, che appare debole per l'« urbs » di Nivers nell'853<sup>26</sup>.

È fuori discussione, invece, il peso dell'amministrazione ecclesiastica e la corrispondenza fra sede vescovile e *civitas*. Lotario si rivolge nell'846 ai vescovi « in aecclesiis suis set civitatibus »<sup>27</sup>. La stessa Roma è ovviamente definita « civitas »<sup>28</sup>, ma così molti altri

18. *Capitularia* cit., II, 2, p. 424, doc. 295.

19. *Ibid.*, pp. 451-453, doc. 300.

20. *Ibid.*, p. 313, doc. 273 (25 giugno 864).

21. *Ibid.*, p. 323, doc. 273.

22. *Capitularia* cit., I, p. 277, doc. 138 (818-819); *Capitulare ecclesiasticum*: « sancitum est de villis novi set ecclesiis in eisdem noviter constructis, ut decimae de ipsis villis ad eandem ecclesias conferantur ».

23. *Ibid.*, p. 354, doc. 172.

24. *Capitularia* cit., II, 2, p. 264, doc. 258: « venerabilis Genilonis Senonicae urbis metropolitani episcopi suffraganeus Nevernensis ecclesiae ».

25. *Ibid.*, p. 377, doc. 289: « simul convenimus in civitatem Valentiam » con Aurelianus « Lugdunensis sedis archiepiscopus » e con « dominus Rostagnus urbis Arelatensis archiepiscopus ».

26. *Ibid.*, II, 2, p. 421 sg., doc. 294: « apud urbem Suessionium (...) fratre nostro Herimanno Nivernensis urbis episcopo ».

27. *Capitularia* cit., II, 1, p. 66, doc. 203.

28. *Capitularia* cit., I, p. 353, doc. 172 (817): « civitatem Romanam cum ducatu suo ».

centri urbani di varia dimensione, da Parigi a Magonza a Beauvais<sup>29</sup>. In qualche caso, come a Reims<sup>30</sup>, si sceglie la definizione « metropolis », perché prevale la sottolineatura del carattere arcivescovile. Di Tarragona si preferisce dire « castrum »<sup>31</sup>: non, probabilmente, per ridimensionarne peso e prestigio, ma per sottolinearne la funzione militare nelle delicate regioni della Settimania e della Galizia.

Finora, nel cercare menzioni congiunte delle città e del loro contado, abbiamo trovato riferimenti di carattere circoscrizionale e istituzionale. Rimangono aperti quesiti particolari, circa la nozione di territori più specificamente e concretamente afferenti all'agglomerato urbano, circa l'individuabilità di confini – eventualmente fortificati – fra città e territorio, circa segnali di distinzione fra area suburbana e contado esterno. Diciamo subito che su questo terreno i capitolari risultano una fonte reticente. Eppure uno dei primi testi merovingi, il patto del 587 fra Gontrano e Childeberto II, conteneva spunti interessanti: perché al secondo pervenne la terza parte di Parigi con i suoi « termini » e con il suo « populo », facendo da modello nel caso di altre *civitates* (come Tours, Poitiers, Alby) che, per quote o per intero, furono assegnate a Childeberto, così come Bordeaux, Limoges, Cahors e altre ancora a Gontrano<sup>32</sup>.

C'è dunque questa precoce e rara nozione (« termini », s'è detto) dei confini dello spazio urbano, ma di mura mancano tracce, se non per terrapieni da innalzare, nell'821, presso Liegi<sup>33</sup>. L'attività legislativa dei regni franchi non sembra pervenire a questo tipo di approfondimento. Se di fortificazioni si occupa, si tratta di castelli rurali, sulla cui permanenza o acquisizione tra le « res fiscales » interviene già all'inizio del secolo IX, ben prima del fa-

29. Ibid., p. 13, doc. 6 (29 novembre 587): « tertiam portionem de Parisius civitatem »; *Capitularia* cit., II, 2, p. 185, doc. 149 (3 ottobre 852): « in civitate Mogontia metropoli Germaniae »; ibid., p. 396, doc. 293 (845-846): « et inde Belvacum civitatem venientes ».

30. Ibid., p. 397, doc. 293 (845-846): « Hincmarus quoque cunctae metropolis ecclesiae Remorum episcopus »

31. Ibid., p. 460, doc. 307 (3 agosto 865).

32. *Capitularia* cit., I, p. 13, doc. 6.

33. Ibid., p. 301, doc. 148: « de aggeribus iuxta Liggerim faciendis ».

moso editto di Carlo il Calvo sui castelli 'adulterini' costruiti abusivamente da privati « sine nostro verbo »<sup>34</sup>.

Il riferimento merovingio al « *populus* » di Parigi per definire – con i sudditi oltreché con il territorio<sup>35</sup> – l'ambito d'esercizio dell'autorità, potrebbe essere traccia di una fase transitoria, in cui si può immaginare come ancora forte la nozione personale di poteri solo da poco tempo ancorati ad agganzi territoriali<sup>36</sup>.

Si trova anche in tempi successivi qualche traccia di questo bisogno di usare una geografia vivamente umana come alternativa o completamento di una geografia fisico-politica. Fra 823 e 825, nell'*Admonitio ad regni ordines*, la cancelleria di Ludovico il Pio affianca al territorio già circoscrizionalmente ordinato (di cui dice « in qualibet provincia aut in aliquo comitatu ») i popoli che integrano la compagine dei destinatari del provvedimento, indicati come « *exterae nationes* »<sup>37</sup>. Nell'840 il patto di Lotario con Pietro, « *dux Veneticorum* », elenca tutti i « vicini » oggetto dell'accordo, e lo fa con il nome collettivo degli abitanti dei singoli luoghi della costa adriatica, dagli « *Histrienses* » a nord ai « *Firmenses* » a sud<sup>38</sup>, secondo una sequenza che fu ripresa da Carlo il Grosso nell'880 e da Berengario I nell'888<sup>39</sup>.

Un simile orientamento si trova, talora, anche quando i capitolari descrivono la distrettuazione ecclesiastica. Nell'853, in una sinodo di Worms, i vescovi non sono definiti per la loro autorità sulle *civitates* – di Reims o di Rouen, di Tours o di Lione – bensì con il ricorso ai genitivi dei popoli di quelle città e di quelle diocesi: « *Senonum, Remorum, Rotomagensium, Turonum, Lingo-*

34. *Ibid.*, pp. 254-256, doc. 128 (c. 810): qualche « *curtis* » è « *strenue munita* », compare una « *domum regale, exterius ex lapide et interius ex ligno bene constructam* » e una « *curtem muro circumdatam cum porta ex lapide facta* »; p. 296, doc. 145 (820-823): in un « *responso imperatoris de rebus fiscalibus data* » i castelli, se conquistati dal precedente imperatore, devono rimanere nel fisco; non così se l'avversario ha convinto i suoi alleati ad arrendersi. L'editto di Pitres dell'864 sui castelli è in *Capitularia* cit., II, 2, p. 328, doc. 273.

35. *Capitularia* cit., I, p. 13, doc. 6: « *illam tertiam portionem de Parisius civitatem cum teminibus et populo suo* ».

36. *Sopra*, n. 8.

37. *Capitularia* cit., I, p. 305, doc. 150.

38. *Capitularia* cit., II, 1, p. 130, doc. 233.

39. *Ibid.*, p. 138, doc. 236; p. 143, doc. 238.



num, Lugdunensium, Meldensium »<sup>40</sup>. È una procedura che sottolinea la funzione pastorale degli ordinari diocesani e che, certamente, consente di escludere che si volesse far riferimento soltanto ai fedeli residenti in città.

Del resto è normale che la *civitas* desse il nome alla diocesi, pur in oscillazioni d'uso che possono trovarsi nel medesimo documento. Nell'876 a Pavia, partecipanti all'assemblea di riconoscimento di Carlo il Calvo, alcuni dei vescovi presenti sono indicati come capi delle *chiese* cittadine (« sanctae Aretinae ecclesiae », « Ticinensis ecclesiae »), altri definiti sulla base della sede centrale (« Ratbornus sedis Augustanae episcopus »), altri ancora semplicemente con l'aggettivo (« Cremonensis, Vercellensis »), senza riferimento né alla chiesa né all'insediamento<sup>41</sup>.

La concezione territoriale del potere si sta ogni caso affermando con energia in età carolingia, e particolarmente i testi di carattere normativo hanno bisogno di fare ordine in una materia complessa, imperniando sui punti fermi urbani la loro lettura della società. Le definizioni di tipo regionale, prive di riferimenti cittadini, sembrano prevalere nelle periferie dei regni: Aquitania, Settimania, Provenza e Spagna nell'815<sup>42</sup>; Catalogna, Turingia, Sassonia, Frisia, Ardenne, Alamannia, Burgundia e Provenza nell'831<sup>43</sup>. In quest'ultima *divisio regni* è evidente che quando i luoghi corrispondono ad ambiti più centrali della dominazione franca non si rinuncia a definirli sulla base dei loro capoluoghi: e a definirli per « civitates » nel caso di Lione, Treviri e Reims, per « castrum » nel caso di Mezières<sup>44</sup>.

L'Italia si conferma territorio cittadino per eccellenza nella *Constitutio de expeditione Beneventana* dell'866, e risulta tale soprattutto quando si individuano basi di reclutamento già costituite. È vero infatti che operano « missi » regi per regioni geograficamente

40. *Capitularia* cit., II, 2, p. 421, doc. 294.

41. *Capitularia* cit., II, 1, p. 99, doc. 220; sulla natura dell'assemblea, che non si conclude con una vera elezione regia, si veda G. ARNALDI, *La tradizione degli atti dell'assemblea pavese del febbraio 876*, in *Atti del II Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, Firenze 1969.

42. *Capitularia* cit., I, p. 261, doc. 132.

43. *Capitularia* cit., II, 1, p. 20 sgg., doc. 194.

44. *Ibidem*.

ampie, fra Po e Trebbia, fra Po e Ticino, fra Ticino e Adda, fra Adda e Adige, fra Adige e Cividale. Ma a garantire contingenti devono essere, altrove, conti e vescovi definiti sulla base delle città in cui risiedono e in cui governano: Tortona, e poi nove città toscane da Luni a Volterra <sup>45</sup>.

Conti e vescovi risultavano già affiancati, in « propriis civitatibus », quarant'anni prima nell'*Admonitio* di Ludovico il Pio, con responsabilità di governo, diretto o attraverso delegati, sulle loro diocesi e sui loro comitati, distinti con rigore ma identificati sulla base del coincidente capoluogo cittadino <sup>46</sup>. In un altro capitolare coevo si trovano affiancati conti e vescovi a Magonza, Treviri, Colonia, mentre nel caso di Reims il conte ha sotto la sua giurisdizione sei comitati, nei quali i vescovi locali possono subentrare, se necessario, all'ufficiale civile <sup>47</sup>.

Negli anni precedenti non solo si era confermata la compresenza di vecchia data delle due autorità laica ed ecclesiastica, ma si era anche cominciato a regolare la loro incidenza sul territorio circostante, prendendo atto delle due circoscrizioni diocesana e comitale – con geografie ora coincidenti ora diversamente articolate – e muovendosi in modo duttile entro contesti al tempo stesso sociali e istituzionali. Nel capitolare italico di Pipino, del 782-786, si dispone che il « pontifex » di ogni diocesi abbia un « advocatus » là dove la mensa vescovile dispone di beni, ed esattamente, con ricorso a una definizione civile, « in ipso comitatu »; e inoltre che lo « iudex » faccia giurare gli « homines credentes » in ogni città, e anche all'esterno, « foris, per curtes et vicoras » (aziende agrarie e piccoli villaggi) quando in questi luoghi extraurbani risultino residenti <sup>48</sup>.

In un testo dell'inizio del secolo IX, una legazione di *missi dominici* si rivolge ai conti per regolare il rapporto con i vescovi dei residenti delle loro circoscrizioni, definiti « pagenses vestri » <sup>49</sup>. Un

45. *Capitularia* cit., II, I, p. 95, doc. 218.

46. *Capitularia* cit., I, pp. 305-307, doc. 150.

47. *Ibid.*, p. 308, doc. 151 (ante novembre 825): « in Mogontia, quae est diocesis Heistulfi archiepiscopi, idem Heistulfus episcopus et Ruodbertus comes »; a Treviri, Colonia, Reims seguono quattro episcopî (« Noviomacensem, Ambianensem, Tarvanensem, Camaracensem »).

48. *Ibid.*, p. 192, doc. 91.

49. *Ibid.*, p. 184, doc. 85 (fra 801 e 813).

certo interscambio fra la terminologia civile ed ecclesiastica del territorio circostante le città si riscontra nell'876, quando Carlo il Calvo invita i vescovi a badare all'accoglienza di conti e di vassi regi « in parrochia eorum »<sup>50</sup>: e ciò è coerente con la politica di un re che, in cambio della protezione alle chiese, chiedeva il loro contributo all'impegno militare e la partecipazione delle loro clientele armate<sup>51</sup>.

I « missi » regi su cui interviene il famoso capitolare di Lotario dell'832 hanno nelle *civitates* le loro tappe obbligate, punti qualificanti di percorsi che li conducano a verificare l'uso delle misure, le condizioni di « palatia » e « publicae domus », l'esistenza di benefici di cui godono chierici e vassi dominici<sup>52</sup>. Su quest'ultimo punto il capitolare è esplicito nel connettere un territorio allo spazio urbano: i « missi » devono completare l'inventario con i « pertinentia » del « comitatus » in caso non siano sotto il diretto controllo del conte. E le città sono sempre al centro del compasso che disegna l'area entro cui operano i *missi*, anche quando la loro verifica riguarda le « villae set cortes » della corona, le persone che risultano controllarle e, infine, l'utilità che esse devono avere in caso di passaggio dell'imperatore<sup>53</sup>.

Il più normale ambito d'azione degli ufficiali pubblici, intorno alla città, è indubbiamente il *comitatus*. L'analisi dei capitolari in-

50. *Capitularia* cit., II, I, p. 103, doc. 221.

51. G. TABACCO, *Sperimentazioni del potere nell'alto medioevo*, Torino, 1995, pp. 72 sg. (sull'« adiutorium tratto da un patrimonio giuridicamente diverso da quello fiscale »), 80, 82; ID., *Dai re ai signori. Forme di trasmissione del potere nel Medioevo*, Torino, 2000, p. 24 sg.; R. MCKITTERICK, *The Frankish Church and the Carolingian Reforms, 789-895*, Cambridge, 1977.

52. *Capitularia* cit., II, I, p. 63 sg., doc. 202.

53. **L. cit.**: « inquirant diligentissime missi nostri villa set cortes, unde regis expensa ministrari solita sint, et a quibus personis modo detineantur, necton et quae in transitu domni imperatoris servire debent vel omissis transeuntibus necessaria ministrare »; « ut per singulas civitates inquirant missi nostri, ubi palatia antiquitus fuerunt vel publicaea domus antiquitus vel unde continebatur vel qua occasione aut a quibus personis vel sub cuius tempore destructa sunt, et nostra auctoritate praecipiant, ut amodo quantotius restaurentur »; « missi nostri perquirant in singulis civitatibus beneficia, quae antiquis temporibus clerici et vassalli nostri predecessorum nostrorum habuerunt vel qui nunc ea retinent, et nobis renuntient. Similiter comitatus pertinentia, quae comites non habent, necton et res ecclesiis (...) et aliae personae, quam rectores earum retinent, inquirant e nobis renuntient ».

duce allo stupore se si pensa che, decenni fa, è stato messo in dubbio il carattere distrettuale e territoriale del *comitatus*: non esiste incertezza, sono sicuramente circoscrizioni concepite per dare permanenza a una sicura geografia politica<sup>54</sup>, gli esempi sono abbondanti e non è questa la sede per rivisitarli tutti. Si va da un passo del primo secolo IX in cui si parla di controversie « in confinio comitatum »<sup>55</sup>, a uno dell'870 in cui il « comitatus » intorno alla « civitas » di Metz è ricordato « cum omnibus villis in eo consistentibus, tam dominicatis quam et vassallorum »<sup>56</sup>. Nel caso di Aquisgrana e di Maastricht non si può dire se il termine « districtus » si riferisca al loro comitato o a un più circoscritto territorio gravitante sulle città<sup>57</sup>. Ma non c'è dubbio che la territorialità è ormai molto avanzata e definitivamente affermata: lo stesso termine « immunitas » appare talora riferito a un territorio entro il quale (« infra ») si commettono reati e si esercita la giustizia<sup>58</sup>.

Altri due temi su cui la letteratura è più che sufficientemente assestata sono quelli dei *palatia* regi e dei luoghi d'esercizio della giustizia. In particolare Carlrichard Brühl e Hagen Keller ci hanno già insegnato molto e poco può aggiungere un'analisi limitata ai capitolari<sup>59</sup>.

I *palatia* appaiono sempre urbani (nei casi dubbi ricorre la definizione di « domus regales », collocate talora, tuttavia, proprio « in civitatibus »<sup>60</sup>). La sede urbana del potere regio è intimamen-

54. Discussione in SERGI, *La territorialità* cit., p. 488 sg.

55. *Capitularia* cit., I, p. 277, doc. 138 (818-819).

56. *Capitularia* cit., II, 2, p. 193 sg., doc. 251.

57. *Ibidem*: « districtum Aquense, districtum Trectis, in Ribuarias comitatus quinque ».

58. *Ibid.*, p. 317, doc. 273 (25 giugno 864).

59. H. KELLER, *Der Gerichtsort in Oberitalienischen und Toskanischen Städten. Untersuchungen zur Stellung der Stadt im Herrschaftssystem des Regnum Italicum vom 9. bis 11. Jahrhundert*, in *Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken*, 49 (1969), pp. 1-72; C. BRÜHL, *Palatium und Civitas: Studien zur Profantopographie spätantiken Civitatis vom 3. bis zum 13. Jahrhundert*, Köln Wien, 1975; *Die Pfalz. Probleme einer Begriffsgeschichte vom Kaiserpalast auf dem Palatin bis zum heutigen Regierungsbezirk*, a cura di F. STAAB, Speyer, 1990; G. BINDING, *Deutsche Königspfalzen. Von Karl dem Großen bis Friedrich II. (765-1240)*, Darmstadt, 1996.

60. *Capitularia* cit., I, p. 87, doc. 28 (giugno 794); p. 201, doc. 95 (c. 790); p. 290, doc. 141 (819); p. 294, doc. 143 (post 820); *Capitularia* cit., II, I, p. 64, doc. 202: « ut per singulas civitates inquirant missi nostri, ubi palatia antiquitus fuerunt vel publicae

te connessa con la campagna: dal « palatium » si parte verso il contado per spedizioni militari <sup>61</sup>, dal « palatium » si amministrano i « pagenses » <sup>62</sup>.

Sul « palatium » devono convergere « clamatores » et « causidici » <sup>63</sup>. Ma gli ufficiali regi possono tenere « placita » e « mallos publicos » in varie sedi, anche rurali, purché siano tenute in ordine e siano provviste di un tetto e purché si ricorra con parsimonia a edifici ecclesiastici <sup>64</sup>.

Ciò vale, ovviamente, quando titolare dei diritti di giustizia non sia proprio il vescovo <sup>65</sup>. Nel 794 si dispone che i vescovi possano « iustitias facere » solo « in suis parrochiis » <sup>66</sup>: e il termine « parrochia » è nei capitolari uno dei più frequenti per indicare l'ambito sia dell'attività pastorale sia delle varie giurisdizioni dei vescovi, che al suo interno devono garantire periodiche visite, spingendosi regolarmente fuori della città <sup>67</sup>.

domus antiquitus vel unde continebatur vel qua occasione aut a quibus personis vel sub cuius tempore destructa sunt, et nostra auctoritate praecipiant, ut amodo quantotius restaurentur»; p. 87, doc. 213 (850); p. 90, doc. 215 (856): « conventus fidelium » in « palatio nostro vicine civitatis »; p. 92, doc. 216 e p. 93, doc. 217 (entrambi del 4 febbraio 865) per gli obblighi di restauro dei « palatia »; *Capitularia* cit., II, 2, p. 421 sg., doc. 294 (27 agosto 853). Per la versione « casae regales » cfr. *Capitularia* cit., I, p. 255, doc. 128.

61. *Capitularia* cit., I, p. 290, doc. 141.

62. *Ibid.*, 438 sg., doc. 180.

63. *Ibid.*, p. 426, doc. 180.

64. *Ibid.*, p. 149, doc. 61 (809); p. 151, doc. 62 (809); p. 174, doc. 78 (813): « ut placita in domibus vel atriis ecclesiarum minime fiant ».

65. Per una distinzione fra le età merovingia e carolingia e per la diversa lettura del valore politico-simbolico del *palatium* a seconda dell'incombere o meno del potere vescovile cfr. G. GANDINO, *Il palatium e l'immagine della casa del padre: l'evoluzione di un modello del mondo franco*, in corso di stampa in « Studi medievali ».

66. *Capitularia* cit., I, p. 74, doc. 28 (giugno 794).

67. *Ibid.*, p. 33, doc. 14 (11 luglio 755): « unusquisque episcoporum potestatem habeat in sua parrochia »; p. 54, doc. 22 (23 marzo 789): « nihil faciant absque licentia episcopi in cuius parrochia habitant »; p. 61, doc. 22: « presbyteros (...) quos mittitis per parrochias vestras »; p. 182, doc. 84 (c. 813): « episcopi habeant potestatem in eorum parrochia »; p. 236, doc. 118: « unusquisque episcopus ammoneat presbitero set clericos in sua parrochia, ut secundum canones agant et vivant »; p. 364-365, doc. 177: nessun ordinato o ordinando può spostarsi di parrocchia in parrocchia « nec ad palatium causa interpellandi »; *Capitularia* cit., II, 1, p. 32, doc. 196 (agosto 829): « quando episcopi parrochias suas circumeunt (...) statuimus etiam ut congruo tempore unusquisque parrochiam suam circumeat »; *ibid.*, p. 103, doc. 221 (febbraio 876): « ut episcopi comites et

Non c'è soltanto questa mobilità positiva, addirittura suggerita. Nei capitolari prevale di gran lunga la preoccupazione per un mondo in cui i chierici hanno un raggio d'azione troppo ampio, non rispondente ai loro compiti e negativamente in grado di suggerire abusi. A metà del secolo IX si interviene su vescovi che « parrochias non habent » e per questo risultano « vagantes »<sup>68</sup>. Carlo Magno dispone più volte che i vescovi « non trasmigrentur de civitate in civitatem »<sup>69</sup>, e i chierici non si spostino di chiesa in chiesa<sup>70</sup>. L'impegno normativo in questo campo è assiduo e intenso. In Sassonia serve a vietare la scelta di mete votive legate a un politeismo naturalistico, come alberi e come sorgenti<sup>71</sup>. Nel regno italico si vuole ostacolare la circolazione di religiosi impegnati a diffondere errori dottrinali e « inutiles quaestiones »<sup>72</sup>. Ma più in generale i chierici non devono dir messa in chiese che non siano le loro<sup>73</sup>, oppure « in locis incongruentis »<sup>74</sup>. Soprattutto non devono aggirarsi in campagna « per vicos neque per villas », cedendo alla tentazione del peccato<sup>75</sup>. Evidentemente si combatte la propensione degli ecclesiastici a seguire da vicino i propri possedimenti rurali, trasformandoli in luoghi di residenza. I vescovi non possono risiedere « in propriis rebus » per più di tre settimane<sup>76</sup>; i chierici – è Lotario a stabilirlo – non possono recarsi senza

vassos nostros in parroechia eorum manentes (...) diligant (...) in suis ministeriis commorantes (...) cum suis vassallis ». p. 35, doc. 14: p. 35: « de episcopis vagantibus qui parrochias non habent »

68. *Capitularia* cit., I, p. 35, doc. 14: p. 35: « de episcopis vagantibus qui parrochias non habent ».

69. *Ibid.*, pp. 54, 75, 77, doc. 22 (23 marzo 789).

70. *Ibid.*, p. 76, doc. 22.

71. *Ibid.*, p. 69, doc. 26 (775-790).

72. *Capitularia* cit., II, I, p. 118, doc. 228 (850): « quidam clericorum vel monachorum peregrinantes per diversas vagando provincias et civitates multiplices spargunt errore set inutiles questiones disseminant ».

73. *Capitularia* cit., I, p. 106, doc. 36.

74. *Capitularia* cit., II, I, p. 41, doc. 196 (agosto 829): « ut missarum celebrationes in locis incongruentibus fieri omnino non debeant ».

75. *Capitularia* cit., I, p. 96, doc. 33 (802): contro l'aggirarsi dei canonici « non per vicos neque per villas (...) luxuriando vel fornicando ».

76. *Ibid.*, p. 77, doc. 28: « ut nullus episcopus propriam sedet amittat alubi frequentando aut in propriis rebus suis manere audeat amplius quam tres ebdomadas ».

autorizzazione vescovile nei luoghi dei beni di cui dispongono privatamente <sup>77</sup>.

La dialettica fra incardinamento rassicurante e mobilità tentatrice si propone anche per gli ufficiali laici. Nel *Capitulare missorum* di Worms, dell'829, risultano da denunciare gli scabini che, nella loro ampia circolazione, vendono per denaro la loro attività giudiziaria, che dovrebbe essere « iusta » <sup>78</sup>. Nell'850, da Pavia, Ludovico II constata con rammarico che uomini « potentes » e titolari di uffici pubblici (« onorati ») opprimono il « minorem populum » e lo fanno per lo più in campagna, dove entrano nei pascoli e nelle case dei privati e dei poveri <sup>79</sup>. È proprio la libera e inopportuna circolazione in diversi comitati a favorire in generale, da parte di tutti i « noxii homines », saccheggi e rapine a danno di innocenti « per villas (...) per vias vel per silvas » <sup>80</sup>.

Gli ordinamenti carolingi accelerano dunque il passaggio dalla normale mobilità del primo medioevo barbarico alla territorialità di ispirazione romana ed ecclesiastica. È da rilevare che quell'antica mobilità era collettiva, trovava elementi di coordinamento in frammenti della tradizione tribale e della concezione personale del potere <sup>81</sup>. La mobilità che si combatte nell'Europa franca dei secoli VIII e IX è, al contrario, individuale. Singoli membri della *societas Christiana* possono sfuggire al controllo che è ora garantito dai centri di governo, prevalentemente cittadini, e quel controllo deve essere invece assicurato, riaffermato, costruito.

Confermate le sedi cittadine dei poteri vescovili, instaurati il più possibile in città i poteri comitali, la campagna costituisce una tentazione per gli ufficiali ecclesiastici e laici. La loro comune ap-

77. *Capitularia* cit., II, I, p. 60, doc. 201 (febbraio 832): preti e diaconi « nullam habent licentiam vagandi aut discurrendi, sive ad placita sive ad palatium sive ad ipsas res, quas proprias antea habuerunt, sine licentia sui episcopi ».

78. *Ibid.*, p. 15, doc. 29.

79. *Ibid.*, p. 87, doc. 213.

80. *Ibid.*, p. 86, doc. 213: « noxii homines inter se conspirent et diversos comitatus circumeuntes praedas et rapinas per villas seu et per vias vel per silvas faciant et innocentes homines depraedentur et spolient (...) capiantur et dstringantur » comites, i loro sculdasci « adiunctis secum vassallis episcoporum ».

81. K. MODZELEVSKI, *L'Europa dei barbari. Le culture tribali di fronte alla cultura romano-cristiana*, Torino, 2008, p. 256 sgg.; G. SERGI, *L'idea di medioevo. Fra storia e senso comune*, Roma, 2005, pp. 40-42; *Id.*, *La territorialità* cit., pp. 481-484.

partenza a un'aristocrazia fondiaria<sup>82</sup> fa sì che in campagna ci siano beni di famiglia da amministrare, residenze in cui soggiornare; non solo, ma purtroppo anche terre da usurpare e contadini da opprimere<sup>83</sup>.

La città costituisce dunque, oltreché capoluogo naturale e sede del potere delegato dal regno, anche una sorta di comunità di controllo sociale. La somma di questi fattori – insieme con la stabilità insediativa e con l'irreversibile territorializzazione del potere – accentua la polarità urbana di una società quasi totalmente rurale. I *missi* regi partono da città, da Parigi e da Besançon, da Treviri e da Lione<sup>84</sup>. Le disposizioni di Ludovico il Pio relative alla Spagna devono essere ricopiate e diffuse da Carcassonne, da Barcellona, da Gerona<sup>85</sup>. Le sinodi ecclesiastiche di cui il regno si occupa sono convocate a Magonza, Parigi, Lione e Tolosa<sup>86</sup>. Anche le mete dei « *negotiatores* » nei luoghi più di frontiera, come le regioni abitate da Slavi e Avari, sono indicate con città come Madgeburgo<sup>87</sup>. E non è un caso che la protezione dei mercati si realizzi attraverso una tendenziale assimilazione istituzionale dei luoghi di mercato e degli spazi urbani: negli uni e negli altri è da verificare la circolazione di buona e nuova moneta, riconosciuta dal regno<sup>88</sup>.

In parte questa polarità urbana risponde – se si tiene conto della natura dei documenti che stiamo valutando – a un'esigenza

82. R. LE JAN, *Famille et pouvoir dans le monde franc (VI<sup>e</sup>-X<sup>e</sup> siècle). Essai d'anthropologie sociale*, Paris, 1995; Tabacco, *Sperimentazioni cit.*, pp. 95-118; *La royauté et les élites dans l'Europe carolingienne (début IX<sup>e</sup> siècle aux environs de 920)*, a cura di R. LE JAN, Paris, 1998; J. L. NELSON, *Rulers and Ruling Families in Earlier Medieval Europe*, London, 1999.

83. G. DUBY, *Guerriers et paysans. VI<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> siècle. Premier essor de l'économie européenne*, Paris, 1973; TABACCO, *Sperimentazioni cit.*, p. 77.

84. *Capitularia cit.*, I, p. 100, doc. 34 (802); ma anche Magonza, Moutiers e Vienne: *ibid.*, p. 419, doc. 180 (12 novembre 826).

85. *Ibid.*, p. 264, doc. 133 (10 febbraio 816).

86. *Capitularia cit.*, II, 1, p. 2, doc. 184 (dicembre 828).

87. *Capitularia cit.*, I, p. 123, doc. 44.

88. *Ibid.*, p. 74, doc. 28 (giugno 794): « in omni civitate e in omni empturio similiter vadano isti novi denarii ». Cfr. anche p. 139, doc. 51 (808): « de mercato palatii nostri »; p. 294, doc. 143, poco dopo l'820 ma dubbio, 821 addenda: « nullus teloneus exigat nisi in mercatibus ubi communia commertia emuntur ac venundantur » esentati coloro che « in palatio deserviunt (...) qui ad palatium eorum dispensam ducunt »; *Capitularia cit.*, II, 2, p. 302, doc. 271 (luglio 861): « habeat missus rei publicae in civitatibus et in mercatis denarium sic affectatum ».



di descrizione razionale del mondo<sup>89</sup>. Non si deve dunque pensare a un vera mentalità urbanocentrica dei ceti dominanti franchi. Potremmo aspettarci, ad esempio, interventi legislativi sugli assetti interni delle città, sui loro funzionamenti e sulla loro struttura: non è ancora così in età carolingia. Un solo provvedimento, relativo all'Italia, riguarda le piazze, le strade principali e le cloache delle città<sup>90</sup>.

Questa è un'attestazione isolata che si segnala all'interno di una normativa che è invece generosa di interventi sulle campagne circostanti, sui campi e sui pascoli, sui boschi da tutelare e sulle cacce da vietare. Sono da restaurare chiese, sono da controllare e completare castelli. Si dispone sui destinatari delle decime del raccolto e sui prodotti che devono essere, entro misure precisate, indirizzati verso il consumo dei centri di potere<sup>91</sup>.

Le città sono luoghi di governo, sedi da cui si dipanano le reti di controllo della società, ma l'aristocrazia franca è al tempo stesso tradizionalista e concreta. I suoi re sono nettamente orientati a intervenire sugli spazi rurali di gran lunga prevalenti nelle loro do-

89. R. LE JAN, *Construction de l'espace au Moyen-Age: pratiques et représentations*, Paris 2007; R. MCKITTERICK, *The Frankish Kingdoms under the Carolingians, 751-987*, Cambridge, 1983, pp. ; A. GUERREAU, *Structure et évolution des représentations de l'espace dans le haut moyen âge occidental*, in *Uomo e spazio cit.*, pp. 91-115; si considerino le categorie di S. SHAMA, *Paesaggio e memoria*, trad. it., Milano, 1997.

90. *Capitularia cit.*, I, p. 216, doc. 105: « statuimus de plateis vel cloacis curandis unusquisque civitatis de regno Italiae pertinentibus, ut singulis annis curentur (...) sed praecipimus quatenus exactores singularum civitatum studium habeant, ne ante finiatur annus quam plateae et cloacae emudentur; et unusquisque procurator civitatis publice ex nostra imperiali parte ammonendo precipiat ne pretermisum fiat ».

91. *Ibid.*, p. 19, doc. 8 (Clotario II, fra 584 e 628): « agraria, pascuaria vel decimas porcorum aecclesiae pro fidei nostrae devotione concedemus, ita ut actor aut decimatur in rebus ecclesiae nullus accedat »; p. 63, doc. 23 (789): « ut comites (...) in venationem non vadano illo die quando placitum debent custodire nec ad pastum »; *Capitularia cit.*, II, I, p. 11, doc. 189 (829): « quando per missaticum suum perrexerint (...) ut unusquisque accipiat panes (...) frinkingas (...) porcellum aut agnum unum (...) pullos quatuor, ova viginti, vino sextarios octo, cervisa modios duos, annona modios duos »; pp. 12-14, doc. 191 (829): « de ecclesiis destructis », « de uno manso », « quicumque decimam abstrahit de ecclesia (...) a comite vel a misso nostro dstringatur », « de rebus ecclesiarum, quas in beneficium habent, restaurationes earum facere neglexerint (...) de frugibus terrae et animalium nutrimine persolvantur », « qui agros dominicos propterea neglexit excolere »; p. 125, doc. 230 (898) « ut patrimonio seu suburbana atque massae et coloniae necnon civitates, quae contra rationem (...) largita sunt (...) reddantur ».

minazioni, soggiornano in palazzi urbani ma traggono il sostentamento dalle corti fiscali delle campagne. Inoltre le *civitates* sono osservabili da vicino, in esse le autorità di conti e di vescovi si integrano per lo più in modo efficace; la natura stessa dell'insediamento produce modelli di vita comunitaria dei *cives*, adeguati al controllo sociale e a una più spontanea e automatica adesione alle norme. Il suburbio è uno spazio rurale vissuto con la mentalità del mondo cittadino, un'area in cui si può collaudare la compresenza della vita agreste e delle regole espresse dai più pubblici fra i centri di potere.

Occorre prudenza nelle deduzioni generali da fonti che, per loro natura, esprimono il punto di vista dei maggiori vertici politici. Si può anzi dire che presentano una visione della società, spesso non solo una visione ma un progetto. Ma anche queste fonti hanno, lo si è visto, parti descrittive da cui è difficile prescindere. Così risulta che dalla fine del secolo VII fino a tutto il secolo IX le città costellano, con la loro presenza attiva, un panorama europeo in cui le campagne si limitano a spunti minimi di poteri separati dal controllo pubblico delle città. È stato rilevato, per il regno italico, che gli anni di Ludovico II sono caratterizzati da crescita continua di poteri a base locale<sup>92</sup>, e che questo è stato un fattore di indebolimento della dominazione carolingia: e tuttavia non possiamo fare a meno di notare che quei poteri hanno una base locale, sì, ma anche cittadina. Sono altri, quelli bannali e rurali, gli spunti destinati a svilupparsi solo successivamente, ma ancora è lontano l'« incellulamento », che Alain Guérreau collega non tanto alle signorie di castello e allo sviluppo delle bannalità locali, quanto all'efficacia sociale del localizzarsi della vita religiosa entro ambiti plebani che si sganciano dal controllo cittadino<sup>93</sup>.

92. V. FUMAGALLI, *Il regno italico*, Torino, 1978, pp. 48-75, che pur giudicò in gran parte riuscita l'operazione di Ludovico di porre « le basi di un'unità sostanziale amministrativa nel territorio del Regno »; P. MORO, *Cenni di storia dell'Italia carolingia*, in *I capitoli cit.*, p. 26 sg.; G. ALBERTONI, *L'Italia carolingia*, 2° ed. Roma, 1998, p. 50 sg.; cfr., per aspetti più analitici della politica di Ludovico II, TABACCO, *Sperimentazioni cit.*, pp. 196-207.

93. A. GUERREAU, *Il significato dei luoghi nell'Occidente medievale: scrittura e dinamica di uno « spazio » specifico*, in *Arti e storia nel medioevo*, I: *Tempi Spazi Istituzioni*, a cura di E. CASTELNUOVO, G. SERGI, Torino, 2002, pp. 201-239; GUERREAU, *Structure et évolution cit.*

Sul piano economico e del rapporto produzione-consumo, notiamo che alcune disposizioni legislative assimilano la connessione fra i monasteri e le loro *curtes* alla connessione fra i *palatia* regi e le terre fiscali<sup>94</sup>. Prevale, anche dove la città non c'è, il modello di una struttura a rete in cui la città, come centro di consumo e di mercato, si rapporta alla campagna come vastissima area di produzione, e quest'area è anche il più normale ambito di vita altomedievale<sup>95</sup>.

Un'altra conclusione si può trarre sul piano istituzionale. Il più riuscito – se pur precario – equilibrio realizzato in età carolingia è quello fra le *civitates* e l'articolazione provinciale. Le città sono le sedi dei conti, i comitati sono le proiezioni rurali di poteri cittadini che mutuano dagli schemi diocesani e dalla tradizione romana l'idea di territorialità che attraverso essi si sviluppa<sup>96</sup>. Al tempo stesso quella società rurale e militare è animata da un'aristocrazia che si è formata nella pratica del combattimento e nell'amministrazione dei latifondi, non certo nelle carriere di centri burocratici<sup>97</sup>. Quindi l'irregolare trama di *pagi* e di *comitati* non è solo una somma di proiezioni urbane: anzi in un certo senso ingloba le città, le piega alla funzione di sedi di governo che metabolizzano e diffondono un sistema di regole rispondente alle esigenze di una società eminentemente rurale e militare. Il modello imperiale romano, tutto giocato sull'esportazione degli schemi cittadini dell'Urbe, è ormai molto lontano. L'incellulamento del paesaggio e della società della campagna non c'è ancora.

94. E. VOLTMER, « *Palatia* » imperiali e mobilità della corte (secoli IX-XIII), in *Arti e storia nel Medioevo*, I, cit. pp. 557-630.

95. G. PASQUALI, *L'azienda curtense e l'economia rurale dei secoli VI-XI*, in *Uomini e campagne nell'Italia medievale*, a cura di A. CORTONESI, Roma-Bari, 2002, pp. 3-71.

96. M. BORGOLTE, *Grafschaft*, in *Lexikon des Mittelalters*, IV/8, München-Zürich 1989, co. 1635 sg.; G. SERGI, *I confini del potere. Marche e signorie fra due regni medievali*, Torino, 1995, pp. 299-308, 328-343; B. H. ROSENWEIN, *Negotiating Space. Power, Restraint and Privileges of Immunity in Early Medieval Europe*, Ithaca, 1999; P. CAMMAROSANO, *Nobili e re. L'Italia politica dell'alto medioevo*, Roma-Bari, 1998, p. 166 sgg.

97. DUBY, *Guerriers* cit.; per l'Italia C. WICKHAM, *Early Medieval Italy. Central Power and Local Society 400-1000*, London-Basingstoke, 1981, pp. 96-114; un utile caso emblematico per la seconda metà del secolo IX in A. CASTAGNETTI, *Una famiglia di immigrati nell'alta Lombardia al servizio del regno (846-898)*, Verona, 2004; cfr. sopra, n. 8.

### Discussione sulla lezione Sergi

MARTIN: *Sergi a bien montré, dans sa belle intervention, qu'au IX<sup>e</sup> siècle l'évêque devait vivre en ville, non à la campagne. Or, ce matin, le sujet à déjà été abordé par nos collègues Alberzoni et Ronzani. Mais on a aussi évoqué les chorévêques, qui au VIII<sup>e</sup> siècle exerçaient leurs fonctions dans les régions non urbanisées. Or le chorévêque est une institution paléochrétienne, connue notamment en Asie Mineure. Le choix entre chorévêque et évêque citadin est évidemment important pour notre sujet. Il serait donc intéressant de savoir quand et pourquoi on a repris l'institution des chorévêques, puis on l'a supprimée. L'insistance sur le lien entre évêque et cité montre en tout cas. Que la définition même de la ville est, en un sens, politique.*

SERGI: *come su alcuni altri temi considerati minori mi risulta che sui chorepiscopi il dibattito non sia andato del tutto a fondo. In particolare c'è qualche dubbio fra l'idea dei chorepiscopi come vescovi rurali e quella degli stessi come delegati del vescovo cittadino. Nella legislazione carolingia tuttavia è per lo più inequivoco il riferimento ai vescovi come risiedenti nelle civitates.*

CRACCO RUGGINI: *vorrei semplicemente mettere in luce il fatto che già ben prima di papa Zaccaria (il quale assai di malavoglia, verso la metà del secolo VIII, concesse due chorepiscopi al vescovo gallico Bonifacio, come abbiamo appena sentito) anche Gregorio Magno avrebbe voluto – ciò che peraltro è riprova della diffusione di una prassi contraria – che tutti i vescovi risiedessero nelle loro civitates anziché per villas (Epistula I,72, con riferimento all'Africa), verosimilmente perché le dimensioni ridotte degli insediamenti urbani (poche migliaia di abitanti, salvo i casi eccezionali di poche megalopoli) consentivano di tenerli meglio sotto controllo.*

SERGI: ringrazio la professoressa Ruggini per il prezioso completamento della mia precedente risposta. In particolare mi sembra giusto sottolineare come l'idea di "controllo" possa essere duplice: chorepiscopi talora collocati in zone scarsamente insediate perché solo così il funzionario ecclesiastico poteva essere vicino ai fedeli; ma vescovi nelle città (anche se piccole e proprio perché piccole) perché così l'ordinario diocesano poteva essere meglio controllato dall'alto.

ALBERZONI: il problema dei corepiscopi e della loro collocazione entro il quadro delle strutture ecclesiastiche dell'età carolingia era già emerso nel corso della discussione sulla lezione di Arnold Angenendt durante la XXVIII Settimana di studio su Cristianizzazione ed organizzazione delle campagne nell'alto medioevo: espansione e resistenze (Spoleto 1982, pp. 232-234). Angenendt si diceva convinto che l'arcidiaconato fosse il naturale sviluppo dell'istituzione dei corepiscopi. Questi ultimi sopravvivono in Occidente soprattutto nei territori con pochi centri urbani e dove sono in corso campagne di evangelizzazione.

Che la tendenza fosse quella di inquadrarli entro le strutture diocesane, come Sergi ha indicato nella sua lezione, mi sembra trovi un significativo riscontro nei due capitoli della *Admonitio generalis* (nn. 9 e 19), cui ho fatto cenno nella mia relazione. In ogni caso tale orientamento sembra precedente alla legislazione carolingia, giacché i due capitoli in questione provengono dalla *Dyonisio-Hadriana* e riportano canoni di antichi concili volti sia a sottomettere le competenze sacramentali dei corepiscopi al vescovo cittadino, sia addirittura a evitare l'ordinazione di altri vescovi "per la campagna".

Il *De institutione clericorum* di Rabano Mauro (composto nell'819) dà peraltro una visione molto restrittiva della dignità dei corepiscopi: essi sarebbero i successori dei 72 discepoli inviati da Cristo a predicare (non degli apostoli!) e il nome di corepiscopi verrebbe loro dal fatto di essere tratti "dal coro del vescovo". Ritengo pertanto che, almeno in età carolingia, i corepiscopi, piuttosto che veri e propri vescovi siano da intendere come collaboratori dei vescovi nell'amministrare nelle campagne sacramenti di competenza vescovile, in primo luogo la cresima.

SERGI: la chiara risposta della professoressa Alberzoni fa propendere anche me verso l'interpretazione dei chorepiscopi come collaboratori rurali di vescovi cittadini. Se poi collochiamo al centro del nostro ragionamento la funzione ordinatrice delle civitates (come centri urbani che fossero anche sedi vescovili) ben risulta l'intento istituzionale di costruire efficienti corrispondenze fra le amministrazioni ecclesiastica e civile.